

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "DOC UMBRIA APS"



Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata **"DOC UMBRIA APS"** e regolata dal presente Statuto.
2. La sede legale dell'Associazione è stabilita in Corciano (PG), frazione Capocavallo, via Johann Gutenber n° 27.
3. Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria nell'ambito dello stesso COMUNE e potrà essere adottato con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione non potrà perseguire in nessun caso fini commerciali, politici o religiosi.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti in nessun modo, anche indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
3. Lo scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di promozione sociale in ambito sportivo, in particolare del motociclismo in ogni sua forma, nel rispetto della lealtà e legalità, condividendo i valori del marchio Ducati sul territorio Umbro, aggregando persone con i medesimi interessi, avvicinandole al mondo Ducati, promuovendo iniziative culturali, sociali e sportive aperte a tutti gli appassionati di ogni tipo e marchio di moto.
In particolare, l'Associazione si propone le seguenti finalità:
 - promuovere l'utilizzo della moto sulla base di criteri di sicurezza e nel rispetto delle norme di riferimento;
 - promuovere e organizzare eventi "creativi" e/o di beneficenza al fine di sviluppare la conoscenza, l'immagine e l'integrazione del motociclismo nel contesto sociale;
 - partecipare alle molteplici esperienze volte alla condivisione della passione motociclistica per il marchio Ducati, compresa la partecipazione con una propria rappresentanza agli eventi nazionali/internazionali organizzati da Ducati;
 - incentivare iniziative culturali, sociali, sportive e promozionali del motociclismo;
 - promuovere iniziative ricreative, incontri e manifestazioni con la partecipazione attiva degli associati.
4. L'Associazione può esercitare anche attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati e dall'elettività delle cariche associative.
6. L'Associazione si avvale esclusivamente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci. Potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle strutture o

[Handwritten signature]

qualificare e specializzare le sue attività. Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria la collaborazione di uno o più volontari in maniera non occasionale si provvederà alla relativa iscrizione richiesta dall'art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

7. Le attività svolte dall'associazione sono coerenti e conformi, in particolare, a quelle elencate nella lettera i) dell'art 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione e requisiti dei soci

- 
1. Possono far parte dell'Associazione **DOC UMBRIA APS**, in qualità di soci, tutte le persone fisiche che hanno interesse a partecipare alle attività ricreative e sportive svolte dall'associazione, che ne condividono i valori e gli scopi, che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in possesso o meno di ogni tipo di moto di qualsiasi marchio.
 2. Ai fini del presente statuto per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine sportiva, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro, dei valori e del prestigio dell'associazione e dei suoi associati e dei suoi valori.
 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne espressa richiesta scritta e/o tramite la procedura informatica che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto Sociale e gli eventuali regolamenti interni e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.
 4. La qualità di socio si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà in ogni caso sull'accoglimento o il rifiuto dell'iscrizione all'associazione e provvederà, in conformità a quanto stabilito dall'art 23 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alla relativa comunicazione al socio ed all'annotazione nel libro soci.
 5. L'iscrizione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo e il socio è tenuto a versare la quota annuale di iscrizione al Tesoriere.
 6. In caso di rifiuto della richiesta di ammissione è possibile proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci con richiesta scritta che il diretto interessato dovrà recapitare al Consiglio Direttivo entro 60 giorni. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro i successivi 60 giorni l'Assemblea Ordinaria nelle forme previste nel presente Statuto per deliberare al riguardo.
 7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa è stabilito ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell'Associazione.
2. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con tutti gli obblighi statutari e regolamentari, hanno diritto di:
 - partecipare attivamente alla vita dell'Associazione prestando gratuitamente la propria collaborazione per la migliore riuscita delle varie iniziative;
 - usufruire dei vantaggi e delle convenzioni, riservate in via esclusiva ai soli iscritti, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - far parte dell'elettorato attivo e passivo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo che dovrà fissare giorno e orario dell'accesso presso la sede dell'associazione, non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta; l'esame dovrà avvenire alla presenza di almeno un Consigliere. Non è consentito ai soci di fare copie dei libri e documenti esaminati. Il libro dell'Organo di controllo potrà essere richiesto direttamente allo stesso organo con il medesimo preavviso di venti giorni.
 - di recedere, presentando in qualunque momento comunicazione scritta e/o a mezzo procedura informatica al Consiglio Direttivo e riconsegnando la propria tessera personale, che verrà in ogni caso annullata.
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 7 – Obblighi dei soci

1. tutti i soci dovranno:
 - versare puntualmente la quota associativa, che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nei modi che verranno comunicati;
 - rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - non svolgere attività che siano idonee nel creare turbative o danno all'associazione e agli interessi, all'immagine, al prestigio e ai valori da essa rappresentati.

Art. 8 – Sospensione della qualità di socio

1. Nel caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al precedente articolo 7, la qualità di socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo per una durata massima di 60 giorni, che dovrà motivare la decisione con deliberazione scritta e comunicarlo al diretto interessato con le forme ritenute più idonee.
2. Alla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo, se non sono cessate le cause alla base della sospensione, lo stesso dovrà procedere all'esclusione dell'iscritto come riportato al successivo articolo 9.
3. Contro la decisione di sospensione è ammesso appello all'Assemblea ordinaria dei soci, con richiesta scritta che il diretto interessato dovrà recapitare al Consiglio Direttivo prima della scadenza dei termini della sospensione. In tal caso, il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea ordinaria

nelle forme previste dal presente Statuto. In caso di voto favorevole, al reintegro dell'associato, dell'Assemblea ordinaria regolarmente costituita, la sospensione viene annullata.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. L'associato può perdere la propria qualifica nei seguenti casi:

- per recesso volontario mediante comunicazione scritta e/o informatica al Consiglio Direttivo, con decorrenza dal momento di effettiva notifica e consegna della tessera personale;
- per lo scioglimento dell'associazione;
- per decesso;
- per esclusione mediante specifica deliberazione del Consiglio Direttivo in caso di (i) scadenza dei termini di sospensione regolarmente adottata, qualora non siano cessate le cause che l'hanno determinata e/o non sia stato proposto appello all'Assemblea ordinaria dei soci con richiesta scritta; (ii) perdita dei requisiti di cui all'art. 4 (domanda di ammissione e requisiti dei soci) che ne avevano determinato l'ammissione nell'Associazione; (iii) morosità nel pagamento della tessera senza giustificato motivo.

2. Nel caso di esclusione del socio, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la decisione con deliberazione scritta e comunicarlo al diretto interessato con le forme ritenute più idonee. E' ammesso appello all'Assemblea ordinaria dei soci con richiesta scritta che il diretto interessato dovrà recapitare al Consiglio Direttivo entro 60 giorni. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro i successivi 60 giorni l'Assemblea Ordinaria nelle forme previste nel presente Statuto. In caso di voto favorevole al reintegro dell'associato dell'Assemblea ordinaria regolarmente costituita, il Consiglio Direttivo provvederà in tal senso. La tessera dell'associato radiato verrà in ogni caso annullata e lo stesso non potrà più usufruire dei vantaggi e convenzioni riservate agli iscritti.

4. L'associato radiato non potrà e non dovrà più fare uso diretto o indiretto del nome, marchio e logo dell'associazione "DOC UMBRIA APS".

Art 9 bis – Volontari

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

2. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

3.L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4.Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art 9 ter – Obblighi assicurativi

1.L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

2.L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'Associazione "DOC UMBRIA APS" sono:
 - l'Assemblea dei soci che potrà essere ordinaria e straordinaria
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
 - l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente con le modalità di cui al successivo articolo 16.
5. Per il primo mandato in assoluto, le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

✓
A

Art. 11 – Funzionamento dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. In caso di sua assenza o impedimento verrà sostituito da una delle persone individuata nel seguente ordine: vicepresidente, uno dei membri del Consiglio Direttivo in ordine di anzianità di tessera oppure da uno dei soci legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
4. Di ogni assemblea sarà redatto verbale, a cura di un segretario, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal citato segretario. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo volte a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci

- 
1. Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti di sospensione (art. 8) o esclusione (art.9) in corso di esecuzione.
 2. Hanno diritto di voto tutti gli associati, senza alcuna distinzione, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo circa il regolare assolvimento dell'obbligo di pagamento della quota sociale.
 3. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta, solamente un altro associato.

Art. 13 – Assemblea Ordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà almeno 15 (quindici) giorni prima, con comunicazione agli associati mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (ad esempio mail-whatsapp-sms-sito-social)
2. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, luogo e ora della prima convocazione, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo con delibera e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, e ogni qualvolta ne faccia richiesta per iscritto almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con il versamento della quota annua e non

soggetti a provvedimenti di sospensione(art.8) o esclusione (art. 9) in corso di esecuzione.

4. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - deliberare sugli indirizzi e tutte le direttive generali dell'associazione;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare il rendiconto annuale o il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - nominare e revocare, quando previsto per legge, l'Organo di controllo e il suo Presidente;
 - nominare e revocare, quando previsto per legge, il Revisore Legale dei Conti;
 - deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - deliberare su eventuali appelli proposti dai soci.
5. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio compreso anche chi ricopre cariche elettive, ha diritto a un voto, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 21 del Codice civile.
6. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio compreso anche chi ricopre cariche elettive, ha diritto a un voto.
7. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente o del suo legittimo sostituto.
8. Anche in assenza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.
9. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avverrà, nei casi previsti di seguito, almeno 15 (quindici) giorni prima, con comunicazione a cura del Consiglio Direttivo agli associati mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (ad esempio mail-whatsapp-sms-sito-social). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, luogo e ora della prima convocazione, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

2. la convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche:

- dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e non sottoposti a provvedimenti di sospensione e/o esclusione con comunicazione scritta nella quale ne propongono l'ordine del giorno.
- dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea Straordinaria ha il compito di:

- approvare le modifiche dello Statuto;
- approvare la stipula di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, o lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione;
- deliberare la revoca del Presidente, e/o la revoca di incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e consiglieri) in caso di violazione degli obblighi dei soci (art. 7) o perdita dei requisiti dei soci (art. 4), qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il buon funzionamento e la gestione dell'associazione;
- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza.

4. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione si applica quanto previsto dall'art. 21 del Codice civile.

Ogni socio, compreso chi ricopre cariche elettive, ha diritto a un voto, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 21 del Codice civile. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente o del suo legittimo sostituto.

5. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 4 a 9 componenti stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea Ordinaria dei soci, la quale eleggerà liberamente i suoi componenti tra i soci aventi diritto che si saranno candidati.

2. Essi sono nominati solo ed esclusivamente per la prima volta all'atto della costituzione della presente Associazione da parte degli stessi Soci Fondatori.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano un'anzianità nel club in qualità di associato da almeno un anno.
5. I componenti del Consiglio Direttivo hanno il divieto di ricoprire cariche nei direttivi di altre associazioni analoghe.
6. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale dei Costi.
7. Il Consiglio Direttivo verrà convocato con qualsiasi forma dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno la metà dei componenti del Consiglio steso. La convocazione, che avrà una frequenza minima mensile, dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione.
10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, che sarà messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
11. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e:
 - attua le decisioni regolarmente prese dall'assemblea dei soci;
 - elegge al suo interno e a maggioranza il Presidente, Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
 - delibera spese in nome e per conto dell'associazione;
 - determina l'ammontare della quota associativa;
 - fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria qualora necessario;
 - realizza gli scopi sociali, attuando ogni iniziativa, atto o attività necessaria o utile;
 - tiene i registri e i libri sociali obbligatori per disposizione di legge; in ogni caso quelli indicati all'art. 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - predispone, unitamente al tesoriere, il rendiconto consuntivo e quello preventivo da proporre all'Assemblea Ordinaria degli associati;
 - delibera in merito all'ammissione dei nuovi associati sia quali soci Onorari sia quali Soci effettivi.
 - adotta provvedimenti di sospensione o di radiazione degli associati nei casi previsti dal presente statuto.
12. Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale della seduta, su cui deve essere apposta la firma per approvazione del Presidente e del Segretario, nonché



un foglio presenze sul quale appongono la firma i restanti membri presenti alla riunione.

13. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo

1. In qualsiasi momento un membro del Consiglio Direttivo potrà presentare le dimissioni volontarie dalla carica, che saranno automaticamente accettate. In tal caso acquista la qualifica di semplice socio iscritto.
2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in occasione della prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni.
3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente di svolgere i suoi compiti, relativa funzione sarà assunta dal Vicepresidente.
4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o dichiarazione di revoca del mandato da parte dell'assemblea del Presidente dell'associazione, si dovrà procedere a nuova nomina a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo. Ciò dovrà risultare da verbale appositamente redatto.
5. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli atti urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dai membri del Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione "DOC UMBRIA APS" è il responsabile del Club, ne ha la rappresentanza legale ed è promotore di ogni attività avendo come riferimento il presente Statuto e il Regolamento Ducati Official Club.
2. Il Presidente è garante della vita democratica del Club ed è il principale interlocutore nelle relazioni con Ducati.

3. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
4. Il Presidente del "DOC UMBRIA APS" cura i rapporti con le aziende partner con le quali vengono stipulate convenzioni, i rapporti con le aziende partner con le quali vengono stipulate convenzioni ed offerte esclusive a vantaggio degli associati.
5. Può essere eletto Presidente qualsivoglia associato facente parte del Consiglio Direttivo che abbia un'anzianità minima di 2 anni di tesseramento continuativo, purché lo comunichi al Consiglio almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dall'attuale Presidente.
6. Il Presidente, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
7. La prima nomina viene ratificata dai Soci Fondatori.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è responsabile delle attività del "DOC UMBRIA APS" sul territorio.
2. Si occupa, unitamente al Presidente e con il supporto degli altri membri direttivi:
 - delle iniziative volte alla promozione degli scopi sociali;
 - di compilare all'inizio dell'anno il calendario eventi;
 - di organizzare le attività, informare i membri su tali attività e documentare l'attività (foto, testi, video) per poterla condividere con Ducati e con gli altri Club;
 - si interfaccia inoltre con Ducati per le valutazioni su eventi di risonanza nazionale e condivide le decisioni sui partner da coinvolgere per tali attività;
 - è ambasciatore presso i membri del Club relativamente alle tematiche inerenti all'utilizzo della moto in condizioni di sicurezza stradale e del rispetto della normativa applicabile, promuovendo comportamenti virtuosi all'interno del Club stesso.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario del "DOC UMBRIA APS":

- gestisce gli adempimenti formali relativi all'attività del Club quali, ad esempio, la gestione delle anagrafiche dei membri e l'inserimento dei dati anagrafici nel libro degli associati e nel sistema informatico;
- organizza e verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- si preoccupa di verificare l'adempimento da parte dei membri alla compilazione di eventuale documentazione assicurativa/manleva per test moto e/o giornate di prova in pista;
- costituisce e organizza l'archivio della documentazione dell'associazione e cura l'aggiornamento dello stesso.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere del "DOC UMBRIA APS" si occupa della parte finanziaria/amministrativa del Club ed in particolare:

✓
8

- raccoglie le quote associative dei membri, avanzi di cassa disponibili da eventi/manifestazioni organizzate, donazioni ricevute, contributi di enti pubblici o privati e sponsorizzazioni;
- tiene diligente traccia delle entrate, delle uscite e dei beni ricevuti o acquistati dell'associazione, per i necessari adempimenti e informa tempestivamente il Consiglio Direttivo in caso di scostamenti dal budget;
- redige il budget e il bilancio o il rendiconto consuntivo di fine anno;
- utilizza in via esclusiva, unitamente e/o disgiuntamente al Presidente, il fondo cassa del "DOC UMBRIA APS", che potrà essere in contanti o conto corrente;
- gestisce l'allocatione delle risorse sulle varie attività in base alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci;
- tiene traccia di eventuali beni acquistati per il funzionamento del "DOC UMBRIA APS";
- cura il deposito del bilancio presso gli organi competenti.

Art. 21 – Il Consigliere

1. Il Consigliere del "DOC UMBRIA APS" partecipa attivamente all'organizzazione delle attività sul territorio ed è di ogni altra esigenza del Club, supportando appieno il Presidente e il Vicepresidente nelle loro funzioni e attribuzioni.

2. Il Consigliere in via prevalente:

- partecipa alle iniziative del Club, apportando il proprio contributo e adoperandosi per la buona riuscita delle stesse;
- si adopera con ogni mezzo per far conoscere il Club nel territorio di riferimento;
- si occupa delle iniziative o settori specifici concordati con il Consiglio Direttivo (ad esempio settore e-bike, uscita in pista, gemellaggi etc.).

Art. 22 – Fondo Comune ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio dell'associazione, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, in conformità all'art. 8 - c. 1 del Codice del terzo Settore, è costituito da un fondo comune formato da:
 - fondo cassa comprensivo di quote associative, avanzi di cassa disponibili da eventi/manifestazioni organizzate, donazioni ricevute, contributi da enti pubblici o privati e sponsorizzazioni;
 - beni acquisiti con i fondi dell'associazione;
 - qualunque altro bene legittimamente pervenuto all'associazione.
2. Gli associati non possono chiedere in nessun caso la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
3. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
4. In conformità alla normativa vigente, con riferimento all'attività complessivamente svolta, il Comitato Direttivo dovrà redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e sottoporre all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio dal quale

deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, nonché l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e deve essere altresì corredato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. Tali scritture e la relativa documentazione devono essere conservate a norma di legge.
6. Gli obblighi menzionati si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile.
7. L'Associazione è, in ogni caso, obbligata alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, come previsto dall'articolo 15 D.lgs. 117/2017.

Art. 22 bis- Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Sindaco Unico scelto tra i Revisori Legali dei Conti nell'apposito registro ovvero un Collegio Sindacale.

Qualora decida di nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali dei Conti, e due supplenti e durerà in carica fino a un massimo di tre esercizi: Il rinnovo avverrà in occasione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica.

I componenti del Collegio che sono rieleggibili, devono essere scelti tra i soci che non partecipino all'amministrazione dell'Associazione in qualità di membri del Consiglio Direttivo, oppure tra terzi. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, con la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati all'occorrenza dal Consiglio Direttivo; in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto previsto espressamente nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore, in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto, alle norme del Codice civile.

Corciano, 15 maggio 2026

